



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado

Prot. vedasi segnatura/ Circolare n. 329

I.C. - "GUICCIARDINI"-FIRENZE
Prot. 0007046 del 18/05/2026
IV (Uscita)

Ai genitori/ tutori, ai docenti e agli/ alle studenti/ esse
Al sito web
Agli atti della scuola

Oggetto: comunicazione criteri di ammissione/ non ammissione inseriti nel PTOF a.s 2025/ 2026.

Con la presente, in prossimità del termine dell'anno scolastico 2025/2026, si trasmettono per opportuna conoscenza i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva della scuola primaria e secondaria e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione inseriti nel PTOF e approvati con delibera del Collegio Docenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA

Art. 3 D.lgs n. 62/2017 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva *solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Art. 6 D.lgs n. 62/2017- Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'Esame conclusivo del primo ciclo.

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.



2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

L'alunno/a può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di carenze e/o di valutazioni negative in una o più discipline.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Delibera del Collegio Docenti

n. 37 del 04/11/2024

1. Le difficoltà riscontrate dallo/a studente/essa sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie nell'esercizio di cittadinanza attiva.
2. L'Istituto ha, nel corso dell'anno scolastico, organizzato attività/percorsi didattici personalizzati, a partecipazione singola o di gruppo o adottate strategie per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Lo/la studente/essa non ha frequentato le attività/percorsi didattici di recupero personalizzati, a partecipazione singola o di gruppo, anche extracurricolari, proposti dalla scuola di cui al punto 2) e, conseguentemente, non ha raggiunto, attraverso strategie migliorative proprie, gli obiettivi formativi e di recupero previsti alla loro conclusione, né ha migliorato gli apprendimenti con esiti apprezzabili.
4. Il Consiglio di Classe, dopo ampia valutazione del caso, ritiene che la permanenza possa concretamente aiutare lo/la studente/essa a superare le difficoltà, senza innescare reazioni oppositive e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il percorso di apprendimento.
5. Il Consiglio di Classe e l'Istituto scolastico sono in grado di organizzare, per l'anno scolastico successivo, proposte didattiche o ambienti di apprendimento favorevoli e differenti rispetto a quelli precedentemente sperimentati senza esito.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n.39/1993